



CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

Sezione Penale

Ordinanza ex art. 521 c.p.p.

La Corte, riunita in camera di consiglio,
visti gli atti del procedimento penale n. 8866/2017 R.g.n.r. e n. 128/2021 R.g.App., a carico di RENNA Cataldo e CONDEMI Filippo Aldo, entrambi generalizzati in atti, imputati del reato di cui agli artt. 110, 81, 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1, e 56, 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1, c.p. *"poiché, in unione e concorso tra di loro, mediante minaccia di esito negativo del giudizio arbitrale tra la società cooperativa sociale INDACO SERVICE e il socio MILELLA Antonio Damiano, nella quale era stato nominato arbitro CONDEMI Annamaria, RENNA Cataldo mostrando anche un'arma, costringevano MICELLI Salvatore, parte del giudizio arbitrale ed amministratore della detta società cooperativa, a versare un assegno dell'importo di € 3.000 in data 28/11/2017, con l'intesa che il citato assegno sarebbe stato convertito in denaro, così procurandosi ingiusto prodotti con altrui danno e, avvalendosi dello stato di intimidazione di MICELLI Salvatore in virtù delle precedenti minacce, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere MICELLI Salvatore a consegnare € 3.000 nonché ad assumere una persona non identificata, onde conseguire ingiusto profitto con altrui danno, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla propria volontà e, segnatamente, per l'intervento dei militari della Guardia di Finanza. Con recidiva semplice per CONDEMI Filippo Aldo ai sensi dell'art. 99, comma 1, c.p.; recidiva specifica per RENNA Cataldo ai sensi dell'art. 99, comma 2, n. 1, c.p. In Taranto, in data 28/11/2017 e in data 7/12/2017"*; condannati, con la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Taranto, in data 15.07.2020, alla pena ritenuta di giustizia e le statuizioni conseguenti in quanto ritenuti colpevoli dell'imputazione che precede, ritenuto l'episodio del 7.12.2017, delitto consumato e non tentato ed escluse le contestate aggravanti, ad eccezione della recidiva;

considerato

- che secondo la Corte Costituzionale (V. sentenza n. 223 del 7 luglio 2013 relativa al giudizio di compatibilità costituzionale dell'art. 819 *ter* c.p.c. con le norme di cui agli artt. 3, 24 e 111 Cost.), in materia di arbitrato, con il d.Lgs 2 febbraio 2006, n. 40 *"il legislatore ha introdotto una serie di*

AD

norme che confermano l'attribuzione alla giustizia arbitrale di una funzione sostitutiva della giustizia pubblica", sicché "anche se l'arbitrato rituale resta un fenomeno che comporta una rinuncia alla giurisdizione pubblica, esso mutua da quest'ultima alcuni meccanismi al fine di pervenire a un risultato di efficacia sostanzialmente analogo a quella del dictum del giudice statale", tanto che la decisione arbitrale "ha l'efficacia propria delle sentenze dei giudici";

- che le SS.UU. civili (v. sentenza 26 ottobre 2020, n. 23418) hanno precisato che: "L'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla l. n.25 del 1994 e dal d.lgs. n.40 del 2006, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione; pertanto la questione circa l'eventuale non compromettibilità ad arbitri della controversia, per essere la stessa riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo, integra una questione di giurisdizione che, ove venga in rilievo, il giudice dell'impugnazione del lodo arbitrale è tenuto ad esaminare e decidere anche d'ufficio";

sicché, alla stregua dell'art. 357 c.p., nell'arbitrato rituale, quale quello di cui al procedimento in esame (v. verbale del 28.11.2017 in atti dinanzi all'avv. Annamaria Condemi), non può che riconoscersi all'arbitro nominato secondo le norme di rito la qualifica di pubblico ufficiale in ragione della funzione esercitata;

rilevato

altresi, che, dalle emergenze d'indagine:

- a) appare assai dubbia l'esistenza di una minaccia implicita esercitata dall'avv. Filippo Aldo Condemi nei confronti del Micelli, per un verso non essendo automatico l'effetto negativo che sarebbe conseguito dalla mancata accettazione dell'offerta di intervento per la positiva risoluzione del giudizio assertivamente effettuata dal Condemi, per l'altro apparendo, dalle risultanze d'indagine, fuori di dubbio il rilevante interesse del Micelli ad assicurarsi tale esito;
- b) assai probabile una confluenza delle volontà poste su di un piano paritario, incrinato soltanto dalla denuncia per corruzione sporta dal Milella;

ritenuto

pertanto che, nel caso in esame, pur prescindendo dalla paternità dell'iniziativa assunta per influenzare gli esiti dell'arbitrato e dal fatto che fosse stata direttamente e/o implicitamente esercitata una qualsivoglia forma di coartazione della volontà di MICELLI Salvatore, la condotta posta concorsualmente in essere dagli imputati - stanti gli indizi sintomatici della loro capacità di incidere sulle sorti

dell'arbitrato iniziato da MILELLA Antonio Damiano - sia sussumibile, non già sub art. 629 c.p., ma piuttosto nella fattispecie di cui all'art. 346 bis c.p., secondo il quale è punito "chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'art. 322 bis c.p., sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis c.p., indebitamente fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis c.p., ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri...";

considerato, quindi, che il fatto risulta diverso da quello oggetto della originaria contestazione da parte del P.M. e del successivo accertamento in primo grado;

p.q.m.

letto ed applicato l'art. 521 c.p.p.,


dispone la trasmissione degli atti alla locale Procura della Repubblica per le determinazioni di competenza in relazione a quanto indicato in narrativa.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Taranto, così deciso in camera di consiglio, 10 settembre 2021

Il consigliere relatore

Paola R. Incalza



Il presidente

Antonio Del Coco

